

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

“5-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 5-bis.”

5-ter. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dall'obbligo della verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”,

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31/12/2022 è destinato ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il fondo è ripartito tra gli enti i cui mutui sono stati oggetto di accollo ai sensi del presente articolo e tenendo anche conto del loro contributo a determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale del mutuo. Il fondo è alimentato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione della dotazione dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze inerenti la spesa per interessi passivi sul debito pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.